



Protocollo N° (allegato a PEC)

Class. 014-10

Fasc. 2024/5

Rif. Prot. n. 18462/2024

ORDINANZA N. 17/A/24 del 10/05/2024

OGGETTO: S.P. N° 70 "PIANDICASTELLO" dal km 14+080 al km 17+110
Emissione ordinanza per l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, a causa del notevole degrado del piano viabile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO che il titolare della E.Q. 4.3 Viabilità 2 "Urbino-Montefeltro", Geom. Giampiero Tarsi, ha inviato la richiesta qui riportata:

"**PREMESSO**

- *Che la s.p.n.70 "Piandicastello", presenta caratteristiche di strada extraurbana secondaria o locale, a carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia, con larghezza limitata che va da m.4,50 a m.6,50 circa;*

CONSTATATO

- *Che la suddetta strada nel tratto compreso tra la località di Montealtavellio (bivio con sp.n.138) e di Mercatino Conca presenta un tracciato tortuoso ed in pendenza, con notevoli criticità dovute ad avallamenti, irregolarità e fessurazioni longitudinali del piano viabile dovute a movimenti franosi in atto e alla vetustà del manto d'usura, che oltre a creare disagi per i mezzi in transito costituiscono un potenziale pericolo se affrontati alla velocità massima attualmente in vigore con ordinanza n.10/A/93 del 19/10/1993 di 50 km/h;*

CONSIDERATO

- *che per l'entità degli interventi e la mancanza di finanziamenti, al momento non è possibile porre rimedio alle situazioni di pericolo;*

RITENUTO CHE, per i motivi sopra esposti, per garantire gli standard di sicurezza per gli utenti della strada è opportuno imporre una ulteriore riduzione dei limiti di velocità rispetto ai 50 km/h attualmente in vigore;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSTATATO, CONSIDERATO E RITENUTO, il sottoscritto, titolare della Elevata Qualifica Viabilità 2 – Urbino -Montefeltro

PROPONE

che venga istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h dal km 14+080 al km 17+110 della S.P. n. 70 "Piandicastello", nel Comune di Mercatino Conca, a causa del notevole degrado del piano viabile, fino a provvedimento di revoca."

VISTA e condivisa la proposta indicata

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.^{vo} del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la



regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E RITENUTO

ORDINA

l'istituzione lungo la s.p. n. 70 "Piandicastello" nel tratto dal km 14+080 al km 17+110 , in Comune di Mercatino Conca, in entrambe le direzioni di marcia, il limite massimo di velocità di 30 km/h, a partire dalla data dell'ordinanza fino a provvedimento di revoca;

DISPONE

- La revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e manutenzione della prescritta segnaletica sia affidata alla E.Q. 4.3 "Viabilità 2" del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino;
- Che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

AVVISA

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli albi Pretori nonché alle forze dell'Ordine ed agli enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino a provvedimento di revoca;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso da chiunque ne abbia interesse, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199. (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 – VIABILITÀ
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA**

Ing. Mario Primavera

Originale firmato digitalmente